

R. decreto 1° dicembre 1867, n 4084. Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, sull'abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino.

(Gazz. Uff. 16 dicembre 1867).

Vittorio Emanuele II per Grazia di Dio e Volontà della Nazione Re d'Italia; Vista la Legge da Noi sanzionata in data 15 agosto 1867, n. 3910, relativa alle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico dell'ex principato di Piombino; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Sulla proposizione del Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato il Regolamento unito al presente Decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto, col quale vengono date norme per l'esecuzione della Legge del 15 agosto 1867, n. 3910.

Regolamento per la ripartizione dei valori delle servitù di pascolo e legnatico affrancate nell'ex-Principato di Piombino.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — In adempimento della Legge 15 agosto 1867, numero 3910, saranno divisi ed assegnati nel seguente modo il terreno e le somme rappresentanti il valore delle servitù affrancate di pascolo e legnatico dell'ex-Principato di Piombino, nei Comuni di Piombino e Suvereto, nei Comunelli di Buriano e Colonna riuniti al Comune di Castiglione della Pescaia, e nel Comunello di Scarlino riunito al Comune di Gavorrano.

Art. 2. — Oltre alla Giunta d'arbitri istituita dalla Legge, una Deputazione per ciascuno dei Comuni o Comunelli succennati darà opera al riparto in parola.

Art. 3. — Alla dipendenza della Giunta degli arbitri, eseguirà le operazioni di riparto un ingegnere, che sarà nominato con Reale Decreto.

Art. 4. — Essendo obbligatoria la Legge del 15 agosto 1867, n. 3910, dal dì 4 ottobre 1867 (articolo I disposizioni preliminari del Codice civile), nessuna delle operazioni eseguite dal 4 ottobre medesimo in poi sarà valida, salvo solamente le operazioni preparatorie eseguite, che fossero approvate espressamente dalla Giunta d'arbitri.

Degli aventi diritto alla ripartizione

Art. 5. — Le liste degli aventi diritto alla ripartizione del terreno e delle somme rappresentanti il valore delle servitù affrancate, divenute definitive per decisione dei rispettivi Prefetti di Grosseto e Pisa, rimangono esecutive secondo l'articolo 8 del Regolamento approvato dal luogotenente del Re Toscana, del 5 novembre 1860, pel Comunello di Scarlino, e secondo l'articolo 6 del Regolamento approvato con R. Decreto del 13 luglio 1862, pei Comuni di Piombino e Suvereto, e pei Comunelli di Buriano e Colonna.

Della Giunta d'arbitri

Art. 6. — La Giunta d'arbitri è presieduta dal Prefetto della Provincia di Grosseto, e delibera a maggioranza di voti.

Art. 7. — La medesima Giunta avrà alla sua immediata un Ufficio, che sarà composto di due o più impiegati, uno dei quali eserciterà l'incarico di Segretario.

Saranno destinati dal Ministero all'anzidetto Ufficio gli impiegati necessari, che, in preferenza, saranno prescelti dagli impiegati dalla Prefettura di Grosseto a proposta del Prefetto di Grosseto.

Art. 8. — Il Segretario assisterà alle sedute della Giunta per compilare i relativi verbali, da firmare da tutti i componenti della Giunta medesima.

Lo stesso Segretario sottoporà alla firma del Presidente della Giunta le partecipazioni ufficiali agli interessati delle deliberazioni della Giunta, e tutti i provvedimenti e disposizioni concernenti le operazioni di affrancazione di riparto in parola in conformità delle deliberazioni della Giunta.

Art. 9. — Il Presidente della Giunta informerà il Ministero, ad intervalli non maggiori di due mesi, dell'andamento del servizio.

Il medesimo Presidente proporrà all'approvazione del Ministero le remunerazioni che la Giunta crederà giusto accordare all'Ufficio, del quale tratta l'articolo 7 precedente, ad intervalli o a periodi determinati.

Art. 10. — Ove per un Comune o un Comunello non si abbia alcuna parte controversa di terreno ripartibile la Giunta disporrà che il medesimo terreno sia diviso dall'ingegnere (vedi articolo 3) in tante preselle di simile valore, quanti sono gli aventi diritto, con la distinzione delle preselle che debbono essere concesse separatamente, e delle preselle che debbono essere concesse unite, come sarà detto.

Art. 11. — Approvata la divisione dei terreni dalla Giunta, la medesima disporrà che si esegua il sorteggio come sarà detto.

Art. 12. — Ove una qualunque parte del terreno ripartibile fosse controversa, la Giunta disporrà che sia fatta la ripartizione ed il sorteggio delle quote, subito dopo che sarà stato nel definitivo risolto se la medesima estensione del terreno controverso debba o no far parte del terreno da ripartirsi, per giudizio della stessa Giunta o dei Tribunali ordinari in via sommaria.

Nondimeno le sentenze della Giunta d'arbitri, contro le quali alcuna delle parti interessate siasi riservato il diritto di aderire i Tribunali ordinari, saranno eseguite con la immissione nel possesso del terreno di coloro ai quali viene aggiudicato.

Delle Deputazioni

Art. 13. — Per ciascun Comune o Comunello è confermata la istituzione della Deputazione fatta dagli articoli 4, 9, 10, 11, e 18 del Regolamento 5 novembre 1860, e dagli articoli 2, 7, 8, 9, e 16 del Regolamento del 13 luglio 1862

Art. 14. — Il Ministero, a proposta della Giunta d'arbitri, ovvero udito il parere della medesima, potrà sciogliere una deputazione .

Art. 15. — Ove fosse sciolta una Deputazione, la nuova deputazione sarà eletta, come la sciolta, dagli aventi diritto o dai concessionari delle preselle maggiorenni, convocati con pubblico avviso in un'assemblea presieduta dal Sindaco del Comune, e con l'intervento del Pretore.

In caso che non si trovasse presente all'assemblea la maggioranza degli aventi diritto, o concessionarii, sarà differita di sette giorni la elezione della nuova Deputazione, e sarà fatta dagli elettori che intervengono in qualunque numero essi siano.

Art. 16. — La Deputazione si aduna ad invito del Presidente e nomina, a maggioranza voti, il suo Segretario per la redazione del processo verbale di ciascuna seduta, da firmarsi dai membri intervenuti.

Art. 17. — Ciascuna Deputazione è incaricata:

- a) Di provvedere all'esecuzione delle determinazioni della Giunta d'arbitri; e di eseguire tutti gli ordini della medesima, giusta le disposizioni della Legge e di questo Regolamento;
- b) E di riscuotere i pagamenti delle somme rappresentanti in tutto od in parte il terzo del valore delle servitù affrancate ed il terzo della vendita del soprassuolo boschivo; e di trasmettere le medesime somme al Direttore della Cassa agricola della quale sarà detto.

Art. 18. - Inoltre, ciascuna Deputazione nel più breve tempo possibile:

1° Trasmetterà al Presidente della Giunta d'arbitri copia conforme delle liste degli aventi diritto alla ripartizione, con la indicazione di Coloro che hanno diritto a ricevere le quote di terreno riunite, come sarà detto;

2° Trasmetterà al Presidente della Giunta, o, in adempimento del disposto dal medesimo trasmetterà al Direttore della Cassa agricola, da istituirsi secondo il disposto dalla Legge, tutte le somme incassate, in Soddifazione del valore delle servitù affrancate; e darà notizia allo stesso Presidente della Giunta:

a) Delle somme passate al Camerlingo (Cassiere) comunale, giusta il disposto dall'art. 14 del Regolamento 5 novembre 1860, e dall'art. 12 del Regolamento 13 luglio 1862;

b) Delle somme che rimangono a doversi riscuotere, rappresentanti il terzo del valore delle servitù affrancate;

c) E delle 80mme che si riscuoterebbero, del pari rappresentanti il valore del terzo delle servitù affrancate, pei terreni controversi.

3° Informerà il ripetuto Presidente della Giunta di tutto ciò che concerne la estensione del terreno affrancato dalle servitù civiche, e specialmente delle seguenti cose, cioè:

a) Quale, secondo i prospetti di cui tratta l'art. 4 del Motuproprio 5 luglio 1840, sia l'estensione ed il valore di ciascuno e di tutti i fondi affrancati;

b) Qual sia la estensione ed il valore di ciascuno e di tutti i fondi ripartiti o da ripartirsi in preselle e dei soprassuoli boschivi venduti o da vendersi (per il disposto dai precedenti regolamenti da questo) giusta le perizie eseguite, o le notizie che se ne abbiano;

c) E quale sia la estensione ed il valore del terreno per il quale sussistano controversie relative alla proprietà; ed in tal caso, quale sia la denominazione del terreno controverso; quali sieno le parti contendenti e se siasi proceduto giudizialmente, e nell'affermativa, fino a qual punto.

4° Darà infine al presidente della Giunta d'arbitri notizia precisa:

a) Delle preselle di terreno già passate in pieno dominio degli aventi diritto alla ripartizione in adempimento delle prescrizioni anteriori;

b) E similmente delle somme pagate in parziale o in totale soddifazione, o ad altro titolo, del danaro rappresentante il terzo del valore delle sciolte servitù.

Dei periti

Art. 19. — In caso che sia dalla Giunta di arbitri ordinata una perizia o verificaione, giusta l'art. 6 della Legge, gli aventi diritto alla ripartizione, maggiorenni, nomineranno uno dei tre periti, nella stessa maniera già prescritta per la elezione dei membri della Deputazione dall'art.15 di questo regolamento.

Della ripartizione e dello assegnamento dei terreni

Art. 20. --- Ove non trovisi avvenuta la definitiva destinazione delle preselle (articolo 4), dopo essersi determinato chi debba avere una presella distinta di tutto il terreno da ripartirsi, e chi debba averla unita con due o con tre altre preselle, giusta le disposizioni che vengono confermate dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento 5 novembre 1860, e quelle identiche degli articoli 21, 22 e 23 del Regolamento 13 luglio 1862, e dopo essersi determinate le relative categorie delle preselle distinte o unite, l'ingegnere:

- a) Provvederà (in caso che non sia stato già fatto) all'apertura delle nuove vie di sbiaco sul terreno da ripartirsi, a semplice sterro, con chiaviche e ponticelli di pietra, e provvederà alla sistemazione degli scoli e dei corsi d'acqua;
- b) Formerà la pianta di tutto il terreno da dividersi alla scala dell'1/10.000, se pur non sia stata già formata, in modo che la Giunta creda opportuno di approvarla com'è, o con le aggiunte e modificazioni necessarie;
- c) Farà poi la divisione di tutto il terreno in tante preselle di equivalente valore, quanti sono gli individui compresi nel ruolo normale, attenendosi al valore effettivo del terreno, con segni che dimostrino i confini delle quote distinte e delle quote unite.

Art. 21. — Approvata dalla Giunta d'arbitri la divisione del terreno, fatta secondo che è prescritto nell'articolo precedente si procederà all'assegnamento delle preselle in un giorno determinato dalla Deputazione locale per via di sorteggio, giusta le disposizioni, che vengono confermate degli articoli 28 a 31 del Regolamento 5 novembre 1860, e degli articoli identici 26 a 29 del Regolamento 13 luglio 1862.

Art. 22. — Coloro che avessero partecipato alla divisione di cui si tratta, o che ne parteciperanno, sono obbligati:

- a) Ad aprire, a perfetta metà col vicino, le fossette di confine che in caso d'inadempimento, saranno fatte scavare dalla Deputazione locale, a spese dei morosi, dopo tre mesi a contare dal dì della concessione delle preselle;
- b) A dicioccare, quando occorre, intieramente nel termine di due anni, la presella ricavata da terreno già boschivo;
- c) A sopportare lo scolo delle acque dei terreni superiori, come a tollerare senz'alcuna indennità il riordinamento, l'allargamento e anche l'apertura di nuovi fossi e corsi d'acqua, secondo che potrà essere disposto dalla Giunta d'arbitri;
- d) A rispettare l'andamento assegnato ai fossi di scolo, ed a concorrere al loro mantenimento nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli avvisi da pubblicarsi appositamente dalla Deputazione, la quale, in caso d'inadempimento, farà eseguire i lavori a spese dei morosi;
- e) A sopportare la spesa necessaria alla formazione di un consorzio idraulico per la maggiore e migliore, conservazione dei corsi d'acqua, sul sistema degli altri già esistenti in Toscana, in caso che fossero date le corrispondenti disposizioni dalla Giunta di arbitri;
- f) A non alterare, nè distruggere le vie di sbiaco, costruite per comodo delle preselle dal Commissario Regio o dall'Ingegnere, e le loro fossette laterali, comunque la strada abbia fine nel proprio fondo;
- g) Ed a pagare le imposte regie e comunitative esistenti sulle relative preselle, e quelle che potessero essere introdotte in futuro per qualunque titolo.

Delle speciali ripartizioni delle somme riscosse per le servitù affrancate e per la vendita del soprassuolo boschivo

Art. 23. — Il soprassuolo boschivo di qualunque specie esistente sul terreno ripartibile sarà venduto all'asta pubblica e il suo prezzo sarà versato nella Cassa agricola, e distribuito poi in giuste proporzioni a coloro che avran partecipato alla ripartizione, dopo che la ripartizione medesima sarà stata eseguita.

Art. 24. — La vendita disposta con l'articolo precedente sarà fatta a cura della Deputazione locale; e sarà valida per l'approvazione della Giunta d'arbitri.

Art. 25. — In caso che il prezzo riscosso dalla vendita del soprassuolo boschivo complessivamente sia maggiore della decima parte della intiera somma rappresentante il terzo del valore delle servitù affrancate, la Giunta d'arbitri proporrà all'approvazione del Ministero l'uso, che crederà potersi fare con maggior convenienza del medesimo prezzo riscosso, dopo aver udito in proposito l'avviso del Consiglio municipale del Comune, in cui è sito il terreno il cui soprassuolo boschivo è venduto, e della Deputazione locale.

Art. 26. — Per il Comunello di Scarlino rimane confermata nel seguente modo la istituzione delle due scuole e la concessione dei due posti di studio, giusta i Regolamenti 11 settembre 1858 e 5 novembre 1860;

1° Il maestro della scuola maschile avrà, a rate mensuali, lo stipendio di lire it. 720 annue; e la maestra della scuola femminile avrà del pari a rate mensuali, l'annuo stipendio di lire 480 italiane.

2° I due posti di studio saranno concessi con l'assegno di annue lire it. 480 per ciascuno, e per la durata di tempo prescritta dal Regolamento 11 settembre 1858, salvo a potersi prolungare la stessa durata di tempo, per gravi ragioni eccezionali, dalla Giunta d'arbitri, a proposta della Deputazione scarlinese.

3° La Deputazione scarlinese, in avvenire, sarà unicamente competente per la nomina de' due maestri e la concessione dei due posti di studio, secondo le prescrizioni del Regolamento 11 settembre 1858, o diversamente, con l'approvazione della Giunta d'arbitri.

4° La nomina dei maestri e la concessione dei posti di studio sarà esecutiva dopo l'approvazione della Giunta d'arbitri.

5° Tutte le spese relative, periodiche e straordinarie, saranno soddisfatte col prezzo della vendita fatta e da farsi del sopra suolo boschivo, ovvero in mancanza, saranno a carico del capitale rappresentante il valore del terzo delle servitù affrancate.

Della Cassa agricola

Art. 27. — La Cassa agricola piombinese, istituita per Legge, sarà, nella sua amministrazione, vigilata dall'Ufficio di sindacata sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito, stabilito presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 28. — Saranno a carico degli interessati, nelle rispettive proporzioni, le spese necessarie per le divisioni in massa, salvo ciò che potrà essere all'uopo determinato dalla Giunta d'arbitri e dai Tribunali ordinari.

Sarà quindi a carico della Cassa agricola la quota delle spese da soddisfarsi dal Comune o Comunello per le divisioni in massa: e similmente le spese tutte fatte o da farsi, e non ancora soddisfatte, per la ripartizione dei terreni e del capitale per l'assegnamento relativo agli aventi diritto.

Art. 29. — Fatta la ripartizione di tutti i terreni, ed eseguito il versamento nella Cassa agricola piombinese di tutto il capitale in numerano, ottenuto col terzo del prezzo delle affrancazioni delle servitù e dei corrispondenti frutti riscossi in contanti, sui giornali degli avvisi giudiziarii della Provincia di Grosseto e di Pisa sarà pubblicata la somma della quale verrà costituito il fondo della detta Cassa, e il numero ed il valore delle azioni.

Art. 30. — L'amministrazione della Cassa agricola sarà affidata a sette Consiglieri, tre dei quali saranno eletti dal Prefetto della Provincia di Grosseto, sentito il parere della Deputazione

provinciale, uno dal Consiglio municipale del Comune di Piombino, uno dal Consiglio municipale del Comune di Suvereto, uno dal Consiglio municipale del Comune di Gavorrano pel Comune di Scarlino, ed uno dal Consiglio municipale del Comune di Castiglione della Pescaia pei Comunelli di Bunano e Colonna.

Art. 31. — Il Consiglio amministrativo della Cassa agricola prenderà le sue deliberazioni a maggioranza di voti, ed in tal modo eleggerà il suo Presidente ed il suo Segretario. Il detto Consiglio si aduna ad invito del Presidente, è legalmente adunato con la presenza di quattro Consiglieri almeno; delibera a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti; e di ciascuna seduta il Segretario compila il processo verbale a firmarsi da ciascun Consigliere intervenuto.

Art. 32. — Per convocazione del Consiglio di amministrazione gli azionisti si aduneranno in assemblea generale.

L'assemblea generale si terrà nel Comune di Piombino, e potrà prendere le sue deliberazioni sugli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, quando fosse presente la maggioranza degli azionisti.

Ove gli azionisti intervenuti non fossero in maggioranza la assemblea generale sarà differita di sette giorni, e potrà funzionare per opera degli azionisti che v'interranno, in qualunque numero essi siano.

Art. 33. — Il Consiglio amministrativo:

a) Convocherà l'assemblea generale degli azionisti, per la nomina delle persone che dovranno comporre l'ufficio della Cassa agricola; cioè d'un Direttore, d'un Cassiere o del numero degli impiegati che crederà opportuno; per fissare il modo nel quale debbano i medesimi essere compensati della loro opera; e per determinare la cauzione che dovrà darsi dal Cassiere; e per prendere altresì le sue deliberazioni sugli altri affari che il Consiglio d'amministrazione avrà creduto conveniente d'iscrivere nell'ordine del giorno;

b) In fine di ciascuu anno convocherà l'assemblea generale degli azionisti per l'approvazione del bilancio, per prendere le deliberazioni che crede intorno agli impiegati dell'Ufficio della Cassa agricola; e per deliberare su tutto ciò che può essere d'interesse comune della Società;

c) E convocherà l'assemblea generale degli azionisti straordinariamente quando crederà ciò necessario per deliberare intorno a cose di comune interesse della Società quando se ne facesse dimanda scritta e motivata da un terzo o più degli azionisti; e quando fosse dimandato di concerto dai Prefetti delle Provincie di Grosseto e di Pisa.

Art. 34. — L'avviso d'ogni convocazione degli azionisti alla assemblea generale, con relativo ordine del giorno, sarà pubblicato nel giornale degli avvisi giudiziarii delle Provincie di Grosseto e di Pisa quindici giorni almeno avanti l'adunanza.

Art. 35. — Gli azionisti minorenni non possono partecipare all'assemblea generale che per legale rappresentazione.

Art. 36. — Gli assegnatarii delle preselle, ai quali fosse stato fatto il pagamento della quota corrispondente del Capitale prima del dì 4 ottobre (del quale parla l'articolo 4), han diritto a divenire azionisti della Cassa agricola finché la medesima sussista, con la restituzione della stessa quota di capitale riscosso.

Art. 37. — Nel corso dell'anno seguente i quindici anni determinati dalla Legge (articolo 16), ciascun azionista potrà manifestare il suo voto o i suoi due voti, in quanto alla Conservazione ulteriore od allo scioglimento della Società.

I voti anzidetti saranno consegnati o trasmessi al Consiglio amministrativo.

Art. 38. — Il Consiglio amministrativo, dopo l'anno fissato nel precedente articolo, osserverà se il numero dei voti dati per lo scioglimento della Società corrisponde alla maggioranza del numero totale dei voti. In tal caso la Società cesserà di sussistere, ed il Consiglio amministrativo convocherà gli azionisti in assemblea generale, in adempimento del prescritto dalla Legge, per la elezione della Giunta liquidatrice.

Art. 39. — La Giunta liquidatrice sarà composta del numero dei soggetti da determinarsi dall'assemblea generale, e sarà presieduta dal soggetto che sarà stato eletto a maggior numero di voti.

Art. 40. — La liquidazione finale dovrà essere approvata dall'assemblea generale degli azionisti, convocata dalla Giunta liquidatrice nei modi stabiliti per le altre convocazioni.

Art. 41. — L'incarico dei Consiglieri amministrativi e dei componenti della Giunta liquidatrice sarà gratuito.

Art. 42. I Regolamenti dell'11 settembre 1858, del 5 novembre 1860 e del 13 luglio 1862, in quanto sono contrari al presente, sono abrogati.

www.demaniocivico.it